Allyer "B" oler romoete N-6565

STATUTO CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ETNEO

Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1 È costituita l'Associazione riconosciuta Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, denominata "CSVE" qui di seguito detta "Associazione".
- 2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti applicativi, in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 117/2017, nonché ai principi e alle norme stabilite in materia di enti di terzo settore gestori dei centri di servizio per il volontariato, nonché alle disposizioni del codice civile, delle leggi, della Costituzione e delle Convenzioni e Trattati europei ed internazionali.
- 3. L'associazione adotta automaticamente la qualifica e l'acronimo ETS nella propria denominazione successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. L'acronimo ETS ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 4. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di democraticità e di solidarietà sociale.
- 5. L'Associazione non persegue finalità di lucro, neanche indiretto, e si conforma al principio di elettività delle cariche associative.
- 6. L'associazione ha sede legale nel Comune di Catania. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 – Finalità

- 1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il sostegno e il contributo allo sviluppo del volontariato sul territorio della città metropolitana di Catania nonché nelle Province di Ragusa, Siracusa ed Enna.
- 2. L'associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo all'organizzazione di volontariato.


Articolo 3 - Attività

- 1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) D. Lgs. 117/2017;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) D. Lgs. 117/2017;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera h) D. Lgs. 117/2017;
- 2. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, il CSVE potrà svolgere attività ed erogare servizi in conformità al D. Lgs. 117/2017, di seguito elencati in via esemplificativa



e non esaustiva:

- a) supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore
- b) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- c) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- d) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- e) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- f) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- g) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
- 3. Nello svolgimento dell'attività il Centro di servizio per il volontariato osserva il divieto posto dall'art. 61 D. Lgs. 117/2017 di erogare direttamente in denaro le risorse ad esso provenienti dal FUN, nonché' di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.
- 4. CSVE può avvalersi anche di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e vanno obbligatoriamente gestite con contabilità separata.
- 5. Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate agli enti associati.
- 6. CSVE può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e rispettino i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.
- 7. CSVE opera nel territorio della città metropolitana di Catania nonché nelle Province di Ragusa, Siracusa ed Enna e può costituire strutture




decentrate sul territorio nonché perseguire attività svolte all'interno del territorio interprovinciale.

- 8. CSVE può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle del Csve medesimo.
- 9. CSVE potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti, nei limiti consentiti dalla legge.
- 10. CSVE potrà attivare intese e rapporti di collaborazione e convenzione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con CSVnet, con istituzioni, università, scuole, enti pubblici e privati.
- 11. Le attività ed i servizi svolti dall'Associazione sono erogati, in conformità alla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti principi: qualità, economicità, territorialità e prossimità; universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso; integrazione, pubblicità e trasparenza.
- 12. CSVE assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e funzionamento della stessa nonché delle informazioni rilevanti per gli stakeholder interni ed esterni. Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio direttivo stabilisce gli atti e le informazioni da mettere a disposizione mediante apposita delibera, tenuto conto anche degli interessi e dei diritti dei terzi.
- 13. CSVE garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CVSE nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli organi sociali e degli altri stakeholder interni, il diritto ad avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti. La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubblicazione tramite sito internet, in forme chiare ed intellegibili

Articolo 4 - Associati

- 1. Possono essere membri del CSVE le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, costituiti ed operativi da almeno 6 mesi, muniti di una struttura e di un ordinamento che non perseguono scopo di lucro con esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile e che, obbligandosi a rispettare le previsioni statutarie e regolamentari, condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare al perseguimento dello scopo sociale.
- 2. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera f), D. Lgs. 117/2017, la maggioranza dei voti in Assemblea è attribuita alle ODV. La domanda scritta di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo che, accertata in capo all'ente richiedente la sussistenza dei requisiti ne delibera l'ammissione entro 60 giorni dal suo ricevimento. L'Associazione ha l'obbligo di ammettere come Associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di Socio al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie.



- 3. Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dal medesimo Consiglio Direttivo.
- 4. Tutti gli associati, i componenti degli organi sociali, i volontari del CSVE devono:
- a) concorrere responsabilmente e contribuire alla realizzazione delle finalità generali del CSVE nel rispetto dello statuto, delle delibere e dei regolamenti;
- b) partecipare attivamente alla vita del CSVE secondo quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- c) superare gli orizzonti tradizionali del proprio settore o ente di appartenenza per mettersi al servizio di tutti e contribuire allo sviluppo generale del volontariato, senza alcuna discriminazione o indebito vantaggio.
- d) mantenere comportamenti consoni, tali da garantire la completa funzionalità del CSVE e dei suoi organi e tali da non ledere la sua onorabilità e il suo buon nome.
- 5. Qualora gli associati o i componenti degli organi sociali dovessero contravvenire a quanto sopra esposto, il CSVE potrà adottare adeguati provvedimenti, fino all'eventuale esclusione per gravi motivi.
- 6. L'Associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati sia di piccola che di grande dimensione nella gestione del CSV, conformemente a quanto previsto dall'art. 61, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 117/2017

Articolo 5 – Diritti ed obblighi degli associati

- 1. Gli associati hanno diritto a:
- a) partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 9 salva l'attribuzione della maggioranza dei voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato come previsto dall'art. 61, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 117/2017;
- b) eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali e controllo interno dell'ente;
- c) approvare il programma e i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto;
- d) esaminare i libri sociali a seguito di richiesta scritta
- 2. Gli associati sono tenuti a osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, a pagare puntualmente le quote sociali e i contributi, se previsti, nell'ammontare fissato annualmente dall'assemblea e a partecipare alla vita associativa.
- 3. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Articolo 6 - Procedure per l'ammissione degli associati

- 1. L'ammissione è subordinata all'impegno dell'aspirante associato a:
- a) condividere le finalità di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore e contribuire attivamente alla realizzazione delle attività statutarie,
- b) impegnarsi, con il proprio contributo e con l'impegno di volontariato dei



propri associati, a perseguire gli scopi del CSVE, superando gli orizzonti tradizionali del proprio settore o ente di appartenenza, per concorrere alle finalità generali del volontariato e allo sviluppo della cultura della solidarietà e dei suoi valori,

- c) assumersi gli obblighi connessi alla qualità di associato e rispettare principi, valori e norme del presente statuto.
- 2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, presentata nella forma e secondo le modalità stabilite dallo Statuto. In caso di domanda incompleta, il CSVE può chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data della delibera.
- 3. In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di associato

- 1. Il mantenimento della qualità di associato è subordinato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme indicate nel presente statuto.
- 2. La qualifica di associato si perde per recesso volontario, esclusione o decadenza.
- 3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale.
- 4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di quegli associati che:
- a) violino gli obblighi e le norme indicate dal presente statuto;
- b) arrechino in qualunque modo danno grave al CSVE;
- c) non abbiano versato la quota associativa, se prevista, oltre sei mesi dalla scadenza del termine per il versamento;
- d) siano risultati assenti a due assemblee consecutive non giustificate;.
- 5. Decadono automaticamente gli associati che:
- a) perdano i requisiti richiesti dal presente Statuto, nonché dal D. Lgs.117/2017. La perdita della qualifica di Organizzazione di Volontariato e/o di altro Ente del Terzo Settore, è sempre causa di decadenza automatica; b) si siano sciolti o abbiano cessato la propria attività.
- 6) SI Stano Scioni o abbiano cessato la propria attività.
- 6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza automatica degli associati alla prima riunione utile.
- 7. Gli associati esclusi per assenza possono ripresentare istanza di ammissione a associato, trascorsi almeno sei mesi dalla presa d'atto della decadenza da parte del Consiglio Direttivo.
- 8. Gli associati esclusi per mancato versamento della quota associativa possono ripresentare istanza di ammissione, trascorsi almeno sei mesi dalla delibera da parte del Consiglio Direttivo. La riammissione è subordinata al saldo delle quote non versate il cui mancato pagamento ha determinato l'esclusione.
- 9. Gli associati che siano receduti, siano stati esclusi, siano decaduti automaticamente o comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono vantare diritti su eventuali contributi versati,



né hanno alcun diritto sul patrimonio del CSVE

Articolo 8 - Organi sociali

- 1. Gli organi sociali del CSVE sono:
- a) Assemblea
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo
- e) Collegio dei Saggi
- 2. Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 D. Lgs. 117/2017, nelle modalità disciplinate dal presente statuto.
- 3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 - Assemblea

- 1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano del CSVE.
- 2. Partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi ai sensi dell'art. 24 D. Lgs 117/17 e in regola col pagamento della quota associativa, se prevista.
- 3. È possibile prevedere anche l'intervento degli associati all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo, nel rispetto dei termini temporali indicati dall'Organo nazionale di controllo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli associati, che potranno altresì indicare eventuali punti all'odg. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea ogni volta che se ne ravvisa la necessità o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, in mancanza di questo dall'altro Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo da un socio eletto tra i presenti aventi diritto; provvede altresì a nominare un segretario.
- 6. L'Assemblea delibera con voto palese, tranne che per le questioni relative: alla nomina o la revoca delle cariche associative, alle azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della natura della delibera.
- 7. L'Assemblea è convocata tramite e-mail con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione dovrà altresì essere pubblicata nel sito internet istituzionale del CSVE. Nell'avviso può essere fissata anche la seconda convocazione.
- 8. L'Assemblea degli associati svolge le seguenti funzioni:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;



- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- i) determina l'ammontare del compenso dei due componenti, (escluso il presidente), dell'Organo di controllo all'atto della loro elezione.
- 9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 10. L'Assemblea, in presenza di solide e rilevanti motivazioni, può deliberare eventualmente la prorogatio degli organi sociali, posticipando la scadenza elettorale di massimo sei mesi.
- 11. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
- 12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti. Ai sensi dell'art. 61 lett. f del D.lgs. 117/2017 al momento della Convocazione dell'Assemblea si farà riferimento al libro dei soci, in caso di numero superiore di ETS rispetto alle OdV, si applicherà il voto ponderato numerico affinché si possa garantire l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato.
- 13. L'Assemblea straordinaria ha competenza sulle modifiche statutarie, nonché sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
- 14. Le delibere prese dall'Assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
- 15. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare in assemblea da delegato; la delega deve essere rilasciata per iscritto e deve avere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del delegante: può essere nominato delegato un socio dell'ente delegante (e, in questo caso, la delega dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante del delegante attestante la qualifica di socio del delegato) ovvero un altro socio del CSVE. Ciascun delegato può essere portatore fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.
- 16. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati sia di piccola che di grande dimensione nella gestione del

offed parolado




CSV, conformemente a quanto previsto dall'art. 61, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 117/2017, ogni ETS potrà avanzare esclusivamente la candidatura in uno solo degli organi sociali previsti dallo statuto. In ogni caso nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma federata che in rete ai sensi dell'art. 41 D. Lgs 117/17, potrà esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali. In caso di violazione della suddetta procedura, verrà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti ed in caso di parità di voti il candidato più giovane d'età.

17. Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, nonché eventualmente coloro che, a ragione delle loro competenze e della loro rappresentatività, sono stati invitati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, in considerazione dei temi trattati.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti pari a nove compreso il Presidente. Esso dura in carica tre anni.
- 2. Non si può essere membri del Consiglio Direttivo per un numero superiore a quattro mandati consecutivi
- 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengono necessario. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
- 4. La convocazione è predisposta dal Presidente mediante comunicazione scritta (e-mail e altri mezzi di comunicazione equivalenti), inviata almeno 5 giorni prima della data fissata.
- 5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. E' possibile partecipare alle singole riunioni del direttivo anche a distanza, in via telematica. In seno al consiglio direttivo non è ammessa la delega.
- 7. Assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di controllo in conformità e nei limiti delle previsioni stabilite dal D.lgs. n. 117/2017 e dalle altre norme di legge.
- 8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
- 9. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
- 10. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal Consiglio al suo interno. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- 11. Il Consiglio Direttivo:
- a) elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti: il presidente, due vicepresidenti di cui uno con le funzioni di vicario ed il segretario;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) propone all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti per il



funzionamento degli organi sociali dell'associazione;


- d) stabilisce la sede legale e le sedi operative dell'Associazione;
- e) predispone ed approva il bilancio sociale e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- f) definisce e propone il programma generale annuale delle attività ed i rapporti semestrali;
- g) elabora i documenti che esprimono le linee guida della programmazione;
- h) elabora il programma annuale di attività e la struttura organizzativa che ne consegue;
- i) decide se istituire il tesoriere e lo elegge al suo interno;
- l) decide l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;
- m) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- n) redige la carta dei servizi, sulla base del Piano Annuale approvato dall'assemblea;
- o) propone la quota sociale da sottoporre all'assemblea;
- p) riceve le domande di adesione di nuovi soci e delibera in merito alla ammissione entro 60 giorni; q) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- r) propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio in caso di attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali;
- s) nomina il Comitato Tecnico Scientifico;
- 12. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più atti di propria competenza, ed anche con procura specifica, a singoli consiglieri.

Articolo 11 - Presidente

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 3. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- 4. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente vicario.
- 5. Il mandato del Presidente e dei Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.
- 6. E' fatto divieto di rivestire la carica di Presidente dell'Associazione per più di nove anni.

Articolo 12 - Organo di controllo

- 1. Ai sensi del D. Lgs.117/2017 è nominato un organo di controllo. L'organo di controllo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, che devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
- 2. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 61 e 65 D. Lgs. 117/2017, qualora CSVE sia accreditato come CSV, l'organismo territoriale di controllo (di seguito OTC) competente ha il diritto di nominare, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo con funzioni di Presidente.
- 3. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con



duckou fath



qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione, altresì non dovranno sussistere cause di incompatibilità ed ineleggibilità secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 61 n. 1 lettera i.

- 4. I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSVE, senza diritto di voto.
- 5. Salvo quanto previsto al comma precedente, i membri dell'organo di controllo sono eletti dall'Assemblea, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 6. L'organo di controllo: a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 117/2017), ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/17, qualora applicabili. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 7. All'organo di controllo è attribuita anche la revisione legale nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017.
- 8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 9. L'ingiustificata assenza di un membro nominato dall'Assemblea a più di due riunioni consecutive dell'organo di controllo comporta l'immediata decadenza automatica dalla carica. Il membro decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione si provvede designando un membro supplente. Se non fosse possibile, si procede alla elezione del membro mancante alla prima Assemblea utile.

Articolo 12 Collegio dei saggi

- 1. Il Collegio dei Saggi è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. I suoi componenti dovranno possedere pluriennale esperienza negli ETS e maturata esperienza negli organi e/o nelle attività del CSVE.
- 2. Esso è chiamato a dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali. Il Collegio dei Saggi è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.
- 3. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. Altresì non dovranno sussistere cause di incompatibilità ed ineleggibilità secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 61 n. 1 lettera i.
- 4. Il Collegio dei Saggi decide in seconda istanza sul diniego delle domande di ammissione e sui provvedimenti di decadenza ed esclusione dei soci, e negli altri casi previsti dal presente statuto.

Articolo 13 – Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo del Consiglio




Direttivo. Ha la funzione di suggerire, anche attraverso idonei pareri, le linee guida, documenti programmatici e atti caratterizzanti dell'Associazione, e di definire i criteri di iscrizione degli aspiranti soci, degli standard di formazione e di aggiornamento che il direttivo dovrà predisporre. Ha altresì il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione. Può supportare il Consiglio Direttivo nella valutazione della congruità tecnico-scientifica, laddove prevista una valutazione, degli atti e/o progetti che lo stesso deve mettere in atto.

- 2. Viene nominato dal Consiglio Direttivo con una composizione minima di tre componenti sino ad una massima di sette componenti.
- 3. Possono fare parte del Comitato Tecnico Scientifico tutti i soci dell'Associazione nonché soggetti esterni all'associazione purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici e di comprovata professionalità ed esperienza nel campo del volontariato e delle metodologie d'intervento del CSVE.
- 4. La maggioranza dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico deve essere di età inferiore ai quarant'anni.
- 5. La carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica di componente di organi sociali del CSVE.
- 6. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.
- 7. Ogni atto del Comitato Tecnico Scientifico deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
- 8. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare tutti i membri del Consiglio direttivo.

Articolo 14 - Requisiti, limiti e incompatibilità delle cariche associative

- 1. Coloro che ricoprono le cariche sociali devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera i), del D. Lgs.117/2017, come di seguito rappresentati:
- a) Requisiti di onorabilità, consistenti nell'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c., ovvero riferiti all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto, anche tenendo conto di quanto previsto da codici di comportamento che il CSVE riterrà di adottare.
- b) Requisiti di professionalità, consistenti nel possesso di competenze sul volontariato nonché di una concreta esperienza maturata negli organi di amministrazione delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore associate che li indicano o, nel caso dei membri dell'Organo di Controllo, riferiti al possesso delle qualifiche professionali previste dal presente statuto.
- c) Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi pubblici di governo nazionale, europeo, regionale, comunale, nonché incarichi direttivi in partiti o movimenti politici. Sono altresì incompatibili coloro che hanno recato danno al CSVE o hanno vertenze con esso.
- d) Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di rapporti di lavoro in essere con CSVE all'assenza di interessi economici diretti o indiretti con



aluetorehells



CSVE, all'assenza di rapporti di parentela con il Presidente, all'assenza di ruoli o incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.


- 2. La candidatura ad elezioni europee, politiche, regionali od amministrative causa automaticamente la sospensione da qualsiasi carica sociale all'interno del CSVE. L'effettiva elezione ne causa la decadenza automatica.
- 3. I candidati o i componenti eletti negli organi sociali devono portare immediatamente a conoscenza del Consiglio Direttivo tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti previsti dal presente statuto.
- 4. I componenti degli organi sociali devono astenersi dal voto nelle deliberazioni in cui siano coinvolti gli interessi personali o comunque quelli dei propri familiari e in ogni caso in cui dovesse eventualmente verificarsi una situazione di conflitto di interessi.

Articolo 15 – Risorse e patrimonio dell'Associazione

- 1. Le risorse e le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite dalle risorse del fondo unico nazionale (FUN) istituito ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n 117/2017, fondo istituito per finanziare stabilmente l'attività dei CSV.
- 2. Le risorse e le fonti di finanziamento dell'Associazione sono altresì costituite da ogni altro finanziamento, erogazione, contributo o provento conforme alle disposizioni normative
- 3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
 - b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti ed ogni altra entrata conseguita in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa di settore;
 - c) quote sociali;

Articolo 16 – Bilancio

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. I bilanci consuntivi e preventivi ed il bilancio sociale annuali, redatti ed approvati secondo il presente Statuto, rendono conto delle attività realizzate e dell'uso delle risorse disponibili.
- 3. L'approvazione del bilancio di esercizio, di norma, avviene entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4. Il termine sopraindicato potrà essere di centottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, ovvero ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.
- 5. Il bilancio, una volta approvato, sarà reso pubblico con le misure previste dalla normativa vigente.
- 6. L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in favore di fondatori, componenti degli organi sociali, associati, lavoratori, collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo associativo.
- 7. CSVE esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.




- 8. Il patrimonio del CSVE comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 9. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - Bilancio d'esercizio, risorse, bilancio sociale, trasparenza

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ed è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Fino a che CSVE sarà accreditato quale ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'esercizio sociale e i termini temporali di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo potranno coincidere, laddove previsti, con i termini indicati dall'ONC e dall'OTC.
- 2. CSVE, in qualità di ente accreditato quale CSV, riceve e utilizza le risorse provenienti dal FUN come previsto dal D. Lgs. 117/2017. CSVE può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse dal FUN, tra quelle previste ai sensi del D. Lgs.117/2017, nonché, dalle attività diverse di cui all'articolo 6 D. Lgs. 117/2017, nei limiti previsti dalla normativa. Per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN CSVE ha l'obbligo di adottare una contabilità separata.
- 3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 nella nota integrativa al bilancio.
- 4. CSVE redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e lo rende pubblico nel proprio sito internet.
- 5. CSVE adotta tutte le opportune misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti. Nello specifico, pubblicizza sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, la carta dei servizi, lo statuto e tutte le informazioni di dettaglio sulle proprie attività e servizi rivolti all'utenza nonché tutte le informazioni previste dalla legge.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione

- 1. Ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 117/2017, in caso di scioglimento o di revoca dell'accreditamento quale Centro di servizio per il volontariato, le risorse del FUN assegnate a CSVE, ma non ancora utilizzate, devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN. Eventuali beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.
- 2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo relativo alle risorse provenienti da fonte diversa dal FUN è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo



gle Nove house holy



settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Modifiche allo Statuto

- 1. Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci all'Assemblea.
- 2. Le deliberazioni vengono adottate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 20 - Libri sociali

- 1. CSVE provvede alla tenuta dei libri sociali previsti ai sensi del D. Lgs.117/2017.
- 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa formale richiesta scritta, da parte del rappresentante legale, indirizzata al Consiglio Direttivo del CSVE il quale, fornito il consenso nella prima seduta utile, chiede alla segreteria degli organi sociali di concordare un appuntamento coll'associato richiedente. L'esame dei libri sociali avviene alla presenza della segreteria degli organi sociali o di un membro del Consiglio Direttivo. I libri sociali non possono essere fotografati o fotocopiati, né essere portati al di fuori della sede del CSVE.


Articolo 21 – Norme transitorie e finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs.117/2017 e, per quanto compatibili, le disposizioni di legge.
- 2. Il Collegio dei Revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume immediatamente la denominazione di Organo di controllo ed esercita le funzioni di cui al relativo articolo del presente statuto, in attesa che l'OTC provveda alla nomina di cui agli articoli 61 e 65 del D. Lgs.117/2017.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'acquisto e la perdita della qualità di associato avvengono ai sensi dei relativi articoli del presente statuto.
- 4. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente hanno effetto e si computano a partire dal rinnovo di tali organi avvenuto nel Giugno 2020.

NORME ELETTORALI

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 9 n. 6 del presente Statuto si svolgono a scrutinio segreto secondo le seguenti procedure:

- 1. L'iter elettorale è gestito da una Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata almeno tre mesi prima della scadenza naturale dei mandati, composta da tre membri i quali nomineranno al loro interno il Presidente;
- 2. La Commissione Elettorale:
- a) Accerterà ed attesterà l'identità personale ed il diritto di voto dei soci presenti;
- b) Verificherà, convaliderà e distribuirà le schede elettorali predisposte dalla segreteria del CSVE;
- c) Procederà allo spoglio delle schede;
- d) Proclamerà il risultato delle elezioni e compilerà il relativo verbale



che sarà consegnato alla segreteria del CSVE insieme al materiale elettorale;

- e) Il Presidente della Commissione Elettorale entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea convocherà in prima adunanza gli eletti, affinché, previa formale accettazione della carica, procedano alla elezione delle cariche sociali interne al Consiglio.
- 3. Tutti i soci potranno esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro nella scheda elettorale; le schede che presenteranno un maggiore numero di voti saranno considerate nulle:
- 4. Le candidature dovranno pervenire a pena di inammissibilità, alla segreteria del CSVE a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La proposta di candidatura dovrà essere presentata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS, accompagnata da valido documento d'identità del sottoscrittore. Il candidato dovrà, altresì, sottoscrivere idonea documentazione predisposta dalla segreteria del CSVE, attestante l'incompatibilità con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 61 n. 1 lettera i. Al termine delle votazioni è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti fino al raggiungimento del numero previsto dall'art. 10 n. 1 del presente Statuto.
- 5. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato la cui associazione abbia maggior anzianità di appartenenza al CSVE, e in caso di ulteriore parità il candidato con minore età anagrafica;
- 6. Per la elezione dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Saggi: fermo restando quanto previsto al punto 5, per la presentazione delle candidature, i Soci potranno esprimere un numero di preferenze pari ai membri da eleggere.
- 7. I candidati all'Organo di Controllo e del Collegio dei Saggi dovranno attestare ampia esperienza negli ETS attraverso la presentazione, al momento della candidatura, del proprio CV. Per i candidati all'organo di controllo sarà necessario dichiarare di essere iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.

Joliehorehoft

Registrato a Catania il 23 lu 2020 ai Nº 3472 La presente copia unitamente alla trascrizione di 2 allegat Lè conforme all'originale atto da me Notaio rogato, e viene rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge Catania, il 23 lu 2020

Cymru Col

